CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **IV**
N. **4**

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL SEQUESTRO DI CORRISPONDENZA

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

DELMASTRO DELLE VEDOVE

(nell'ambito del procedimento penale n. 9524/26 RGNR)

PERVENUTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

il 26 maggio 2026

PAGINA BIANCA

Ufficio + SP

p.p. n. 9524/26 R.G.N.R.

Segreteria del Presidente
TRANSITO 26/05/2026

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

Al Signor Presidente
della Camera dei Deputati
Roma

OGGETTO: richiesta di autorizzazione all'accesso alla corrispondenza intrattenuta da Mauro Caroccia con il Signor Deputato On. Andrea Delmastro Delle Vedove.

Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe nei confronti, tra gli altri, di Mauro Caroccia, nato a Roma il 27 marzo 1976 per i reati previsti e punti dagli articoli 110, 648 *bis*, 512 *bis* e 416 bis 1 c.p., perché, in concorso con altri, al fine di consentire al CAROCCIA Mauro (già condannato per i reati di cui agli artt. 512 bis, 416 bis.1 c.p., commessi in Roma tra il 2015 ed il 2018, con sentenza divenuta definitiva in data 19.2.26) ed al clan mafioso riconducibile alla famiglia SENESE (riconosciuto quale associazione di stampo mafioso con sentenza definitiva emessa nel corso del p.p. 16333/16 mod.21 iscritto presso questo Ufficio) di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale nonché al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., attribuiva fittiziamente il 50% della titolarità della società "Le 5 forchette" srl (CF 02812840029), gestore del ristorante "Bisteccherie di Italia", corrente in Roma, via Tuscolana n. 452 A, a CARROCCIA Miriam, società attraverso la quale trasferiva e reinvestiva – anche in fase di avviamento – proventi delle attività illecite di titolarità del clan sopraindicato, in modo tale da ostacolare le possibilità di accertamento della loro provenienza delittuosa.
Fatto aggravato perché commesso al fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso facente capo alla famiglia SENESE ed in particolare al fine di:

- accrescerne e rafforzarne la posizione sul territorio attraverso il controllo di attività economiche;
- reinvestire i capitali illecitamente accumulati nel corso degli anni;
- sottrarre i beni e le attività illecitamente accumulate dall'associazione a misure ablatorie.

In Roma, dal 17 dicembre 2024.

CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 26 Maggio 2026
Prot: 2026/0013544/GEN/PI

p.p. n. 9524/26 R.G.N.R.

Il presente procedimento trae origine da accertamenti conseguenti al passaggio in giudicato, nei confronti di Mauro Caroccia della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Roma in data 15 gennaio 2025, per l'appunto divenuta definitiva a seguito di sentenza emessa dalla Corte di cassazione in data 19 febbraio 2026 (p.p. 16333/16 mod.21 iscritto presso questo Ufficio). I fatti per i quali Caroccia risulta definitivamente condannato riguardano plurimi delitti di cui all'articolo 512 *bis* c.p., aggravati dall'articolo 416 *bis*.1, c.p. e segnatamente dalla finalità di agevolare il clan malavitoso camorristico operativo in Roma e riconducibile alla famiglia Senese.

Le ipotesi di reato riguardavano l'intestazione fittizia in favore di Caroccia Mauro di attività di ristorazione ("Da Baffo", gestito dalla RDM 2015 srl, "Da Baffo 2" srl, gestito dalla BAFFO 2018 srls, "Baffo 2 Fish", gestito dalla "Baffo 2 Fish srl") i cui proventi erano invece destinati alla famiglia Senese che ne aveva di fatto la titolarità.

Mauro Caroccia, per tali fatti, veniva condannato in primo grado con sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 20 ottobre 2021 (n. 13894/21 RG Sent.) e successivamente assolto dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 9 febbraio 2023 (n. 1788/23). Con sentenza del 19 febbraio 2024 (n. 460/24) la Corte di cassazione annullava quest'ultima decisione, rinviando nuovamente gli atti alla Corte di Appello. Successivamente, con decisione del 15 gennaio 2025, la Corte di Appello di Roma confermava la condanna emessa in primo grado nei confronti dell'indagato, decisione divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte di cassazione datata 19 febbraio 2026. A seguito del passaggio in giudicato, tra l'altro, le attività di ristorazione sopra indicate (e le società che le gestivano) sono state tutte sottoposte a confisca.

Ebbene, in data 17 dicembre 2024 è stata costituita la società "Le 5 forchette" s.r.l. (quando Caroccia Mauro era persona condannata in primo grado, con appello pendente dopo il rinvio da parte della Corte di cassazione).

Acquisita la notizia della costituzione della nuova società, è stato aperto il presente procedimento, al fine di verificare, sussistendo elementi indiziari fattuali e logici al riguardo, se la costituzione della "Le 5 forchette" s.r.l. e l'intestazione della stessa a Caroccia Miriam (figlia di Caroccia Mauro, all'epoca appena diciottenne) sia stata finalizzata, in primo luogo, ad eludere l'eventuale applicazione di misure di prevenzione patrimoniale: come detto, infatti, all'epoca della costituzione, Caroccia era in attesa del processo di appello *"bis"* ed era, pertanto, ben consapevole che un'eventuale conferma della sentenza di primo grado avrebbe comportato non solo la confisca dei ristoranti all'epoca oggetto delle contestazioni sopra riportate ma anche la possibile applicazione di misure di prevenzione patrimoniale aventi ad oggetto eventuali nuove attività.

Al contempo, allo stato delle indagini, appare del tutto verosimile che – riproducendo uno schema operativo accertato con sentenza passata in giudicato ed avente ad oggetto, come visto, società ed attività commerciali pienamente corrispondenti a quella di cui alla presente indagine – l'attività sia stata avviata e/o dovesse essere gestita mediante risorse acquisite (anche) dal clan Senese e che i proventi della stessa sarebbero stati destinati, almeno in parte, al medesimo gruppo malavitoso. È stata pertanto riscontrata la necessità di iscrivere anche l'aggravante di cui all'articolo 416 *bis*.1, c.p. (nella forma dell'agevolazione), posto che la natura "mafiosa" del clan Senese è stata riconosciuta, come detto, in via definitiva dalla medesima sentenza citata in precedenza.

p.p. n. 9524/26 R.G.N.R.

Dalle visure camerali acquisite, tra l'altro, è emerso che la società "Le 5 forchette" s.r.l. è stata costituita in Biella, come ricordato, in data 17 dicembre 2024, con capitale sociale pari a € 10.000, e che la medesima persona giuridica gestisce il ristorante denominato *"Bisteccherie di Italia"*, corrente in Roma, via Tuscolana n. 452 A. I soci erano inizialmente Caroccia Miriam, al 50%, Delmastro Delle Vedove Andrea (al 25%), Pelle Donatella (al 10%), Franceschini Cristiano (al 5%), Zappalà Davide Eugenio (al 5%), Chiorino Elena (al 5%). In data 24 novembre 2025 Delmastro Delle Vedove ha ceduto le quote alla G&G s.r.l. (di cui è a sua volta socio unico). Con atti successivi al passaggio in giudicato della sentenza di condanna di Caroccia Mauro, la totalità delle quote è stata trasferita – con due passaggi – a Caroccia Miriam.

Gli sviluppi investigativi hanno, tra l'altro, portato al sequestro di un telefono cellulare in uso a Mauro Caroccia all'epoca dei fatti e che nel corso degli interrogatori resi in data 1° aprile 2026 sia Mauro sia Miriam Caroccia hanno, tra l'altro, sostenuto che attraverso tale dispositivo erano stati tenuti i rapporti con i *"soci piemontesi"*, reali finanziatori e detentori (nella versione offerta dagli indagati) delle redini della gestione sociale, nonché reali destinatari dei proventi dell'attività economica.

Entrambi gli indagati, con dichiarazioni sostanzialmente confermate da quanto a sua volta riferito da Barbara Tritoni (rispettivamente moglie e madre delle persone sottoposte a indagine), hanno sostenuto l'esistenza di una apposita *chat* dedicata alla gestione del ristorante e che a tali scambi di comunicazioni avrebbe partecipato anche l'Onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove.

Letta la sentenza con la quale la Corte costituzionale (sentenza n. 170 del 2023), nel risolvere un caso simile al presente, ha affermato che le esigenze investigative possono ritenersi soddisfatte attraverso il sequestro e la formazione di una copia forense di un dispositivo appartenente a terzi ma che le prerogative costituzionali garantite al membro del Parlamento impongono che l'analisi delle conversazioni salvate sulla memoria del dispositivo debba sospendersi non appena risulti che il titolare del dispositivo medesimo abbia intrattenuto una corrispondenza (via posta elettronica ed anche via messaggistica istantanea) con un parlamentare al fine di consentire alla Camera di appartenenza di valutare la concessione dell'autorizzazione alla presa di cognizione della corrispondenza medesima, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Solo attraverso tale meccanismo, infatti, sarebbe rispettato il dettato costituzionale pur a fronte dell'evoluzione del concetto di corrispondenza, parallelamente allo sviluppo delle tecnologie comunicative: infatti, occorre osservare che *"analogamente all'art. 15 Cost., quanto alla corrispondenza della generalità dei cittadini, anche, e a maggior ragione, l'art. 68, terzo comma, Cost. tuteli la corrispondenza dei membri del Parlamento – ivi compresa quella elettronica – anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico""*.

Nel caso di specie, sin d'ora risulta, e comunque è estremamente probabile, che nel dispositivo tuttora sotto sequestro siano rinvenibili forme scritte di comunicazione intercorse tra le persone sottoposte alle indagini ed un membro del Parlamento; appare pertanto utile e maggiormente rispondente al rispetto delle prerogative del parlamentare, richiedere in via preliminare l'autorizzazione alla formazione di copia della memoria del dispositivo in sequestro, ad accedere e prendere visione

p.p. n. 9524/26 R.G.N.R.

delle comunicazioni memorizzate sul dispositivo medesimo ai fini di utilizzazione nel presente procedimento.

Tale richiesta appare dotata della necessaria rilevanza ai fini delle indagini, trattandosi di acquisire dati indispensabili per verificare – al di là dei contenuti, comunicativi o meno, non coinvolgenti il parlamentare – la versione offerta dalle persone sottoposte alle indagini e, comunque, per l'accertamento di quali fossero le reali modalità di gestione della società, la provenienza dei fondi ivi investiti e la destinazione dei proventi dell'attività imprenditoriale, nonché l'eventuale esistenza di accordi occulti.

Si procederà, una volta assunte le determinazioni di codesta Camera dei Deputati in merito alla presente richiesta, alla formazione della copia forense ed alla successiva analisi, che sarà ovviamente condotta conformemente alle indicate determinazioni.

SI CHIEDE

che sia concessa autorizzazione, una volta formata copia della memoria del dispositivo in sequestro, ad accedere e prendere cognizione delle comunicazioni, memorizzate sul dispositivo in sequestro, destinate a e provenienti dall'Onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove e ad acquisire le medesime agli atti del procedimento.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 25 MAG 2026

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Lorenzo Del Giudice

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Stefano D'Arma

Il Procuratore della Repubblica
Francesco Lo Voi

PAGINA BIANCA

190040204970